



GIUNTA REGIONALE

Il numero e la data della determinazione sono riportati nella marcatura di protocollo

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **ENTRATE**

UFFICIO **UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

OGGETTO: *Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2024, targhe ordinarie e targhe prova. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 31 maggio 2026 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con L.R. 15 gennaio 2026 n. 2 sono state approvate le Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026);
- con L.R. 15 gennaio 2026 n. 3 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 28 gennaio 2026 sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2026-2028 e relativi allegati;

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

RICHIAMATA la legge n.656/94 e il relativo regolamento DM n. 37/97 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 31.12.2025 con la quale è stata approvata la proroga per l'annualità 2026 dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club Italia, in materia di tasse automobilistiche regionali, già sottoscritto per l'annualità 2025;

TENUTO CONTO che

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 29.06.2018 recante *“Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Proroga dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione”* ha prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento, disposto con DGR n. 506 del 15/09/2017, ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;
- l'articolo 2, commi 10-bis e 10-ter, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 6 *“Norme in materia di tasse automobilistiche”*, come successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 2 gennaio 2022, n. 2, ha disposto che *“la Regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato: a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662); b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). [...] la Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 02.08.2022, ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 della citata L.R. n. 6/1999, prevedendo che *“la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali”*;

TENUTO CONTO che

- il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;
- in base al richiamato accordo di cooperazione per l'anno 2026 in essere con ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale tramite l'applicativo NSTAR, la Regione è tenuta all'aggiornamento degli archivi e alla gestione complessiva delle posizioni tributarie anche mediante l'attività di assistenza ai contribuenti effettuata attraverso la gestione, istruttoria e definizione delle istanze presentate direttamente sullo *“Sportello Digitale Regione Abruzzo”*, al controllo delle posizioni fiscali irregolari, all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero della tassa automobilistica;
- le eventuali istanze dei contribuenti per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, vanno presentate prima della formazione dei ruoli ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

VISTA la nota prot. n. 0468291/25 del 25/11/2025 con la quale è stata pianificata, con l'*Automobile Club d'Italia - Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali - Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione Tasse Automobilistiche*, l'attività di recupero da svolgere nel corso dell'anno 2026 e precisata la chiusura della riscossione dei pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova;

RILEVATO PERTANTO CHE

- entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, i contribuenti possono procedere alla messa in regola del pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno tributario 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, ovvero presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della posizione tributaria relativa alla medesima annualità;
- a decorrere dal 1° giugno 2026, viene dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero della tassa automobilistica relativa alle targhe, sia ordinarie che di prova, che non risultano essere in regola con il tributo per l'anno 2024;

RILEVATO ALTRESÌ CHE è opportuno dare comunicazione ai contribuenti, in ordine alla possibilità di regolarizzare, entro il termine perentorio del 31.05.2026, la loro posizione tributaria in relazione alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, mediante la puntuale verifica della stessa;

PRECISATO ALTRESÌ che non ricorrono le fattispecie di cui alla DGR n. 328/2025 e alle relative "Direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato";

D E T E R M I N A

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- 1) di stabilire il termine perentorio del 31 maggio 2026 quale data ultima per la messa in regola del pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno tributario 2024, sia per le targhe ordinarie che per le targhe prova, ovvero per presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della posizione tributaria relativa alla medesima annualità;
- 2) che a decorrere dal 1° giugno 2026 viene dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero della tassa automobilistica relativa alle targhe, ordinarie e di prova, che non risultano essere in regola con il tributo e che il contribuente dovrà procedere al pagamento della cartella e di ogni altro atto di riscossione;
- 3) di dare specifica informazione ai contribuenti di quanto stabilito nei punti 1) e 2) attraverso la pubblicazione della presente Determinazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Mariangela Tucceri

(firmato digitalmente)

L'ESTENDITRICE
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)